CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1515
Data di registrazione: 09/08/2024

Ufficio Attivita' Produttive

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHÈ DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO E METALLO

Premesso che
• nei giorni 10 e 14 agosto 2024, in occasione della manifestazione denominata “PANORAMA FESTIVAL 20224” si terranno, presso il complesso denominato “CAVE DEL DUCA DI TORREVECCHIA" di Lecce via Del Duca di Torrevecchia, due eventi musicali;
• dalle indicazioni emerse nelle riunioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo del 26/07/2024, si ravvisa la necessità di emanare apposita ordinanza di divieto di vendita di bevande in bottiglia di vetro e metallo nei luoghi interessati dai possibili festeggiamenti e specificatamente nell'area individuata all'interno delle Cave del Duca di Torrevecchia.

Ravvisata inoltre la necessità di attuare una più concreta protezione della cittadinanza dal rischio infortuni che potrebbero derivare dall’utilizzo improprio di spray urticanti (tipo al peperoncino) e dall’accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti che in presenza di un gran numero di persone può determinare panico generalizzato e non controllabile.

Tenuto conto dell’elevato rischio di infortuni e di incidenti di varia natura, che potrebbero derivare anche dall’eventuale utilizzo di bottiglie e/o lattine di bibite, dal lancio di petardi, botti e fuochi di artificio.

Ritenuto necessario, conseguentemente, adeguare le misure di sicurezza al fine di contrastare eventuali episodi di violenza e facilitare l’attività di prevenzione e di controllo.
Vista la nota Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo del 26/07/2024;
Visti altresì:
• gli artt. 650, 660 e 703 del C.P.;
• il T.U.L.P.S.;
• l’art. 13 della Legge 689 del 24.11.1981;
• il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
• il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015;

• l’art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017 che prevede divieto “per chiunque in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo e non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di: - effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in ogni altro modo; esplodere petardi o gettare/lanciare oggetti accesi”.

ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che dalle **ore 18.00 del giorno 10 agosto 2024 e sino alle ore 03.00 del giorno successivo e dalle ore 20:00 del giorno 14 agosto 2024 e sino alle 5:00 del giorno successivo**, "nell'area individuata dall'intera “Cave del Duca di Torrevecchia” e nelle strade a questa adducenti", sia osservato il divieto assoluto:
– di vendita per asporto e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina;
– di utilizzo di spray del tipo urticante e/o al peperoncino;
– di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie, lattine, contenitori di qualsiasi tipologia atti ad offendere;
2. che il divieto di vendita e consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e lattina di cui al precedente punto 1. non operi nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
3. che nell'area individuata dello svolgimento dei concerti e nelle strade a questa adducenti l’introduzione e/o il consumo di alimenti e bevande siano consentiti esclusivamente con l’utilizzo di contenitori (bottiglie, bicchieri ecc.) tipo PET e/o carta, comunque non di vetro o lattina e sempre privi del tappo di chiusura;
Si ribadisce, altresì, il divieto di utilizzo e lancio di petardi, botti, fuochi d’artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia così come previsto dall’art. 8 del Regolamento della Polizia urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata apposita sanzione amministrativa così come prescritto dal D.Lgs 267/2000 art. 7 bis - da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) - da parte del personale della Polizia Locale e di ogni altro cui spetti.
L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di Lecce.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)